

ALLEGATO "B" AL N. 50.130 DI REPERTORIO E N. 28.868 DI RACCOLTA

---oOo---

STATUTO SOCIALE

---oOo---

1. DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO CEV".

2. SEDE

Il consorzio ha sede legale in Verona, all'indirizzo dichiarato, dal Consiglio Direttivo, ex art. 111 ter disp. att. c.c., presso il Registro Imprese. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero.

3. SCOPO E OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Esso si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche, anche mediante sistemi di economia circolare;

3.2 In particolare il Consorzio ha per oggetto:

a) l'acquisto in comune, l'approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, per conto dei consorziati;

b) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati funzionale alla ottimizzazione delle fonti energetiche utilizzate dagli enti e dalle imprese, anche tramite rigenerazione;

c) la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;

d) il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto.

3.3 Il Consorzio può compiere tutte le operazioni ed atti, instaurare rapporti ed in genere tutto quanto sia necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.3-bis) Il Consorzio svolge le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i consorziati e comunque tutte le funzioni svolte dai soggetti aggregatori ai sensi delle leggi vigenti.

4. DURATA

4.1 La durata del Consorzio è fissata fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta), salvo proroghe o anticipi-

pato scioglimento che dovranno essere approvati dall'assemblea dei consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati prevista per le modifiche del presente statuto.

#### 5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di altri enti pubblici solo su decisione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo; in ogni caso non potranno essere ammessi al Consorzio enti che comportino la partecipazione diretta o indiretta di privati.

5.2 Possono entrare a far parte del Consorzio gli enti pubblici e le società di capitali interamente partecipate da questi, che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

5.3 Non possono in ogni caso essere ammesse entità in condizione di dissesto finanziario o che si trovino in stato di liquidazione salvo diversa valutazione del Consiglio Direttivo fondata sulla situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente l'affiliazione.

5.4 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni già assunte e di accettarle integralmente, compresi gli obblighi che da queste scaturiscono.

5.5 L'accoglimento della domanda viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.6 Il nuovo consorziato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo.

#### 6. RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1 I Consorziati possono recedere dal Consorzio dandone preavviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, corrispondente all'anno solare; il recesso sarà efficace nei confronti del Consorzio l'anno successivo rispetto alla sua tempestiva dichiarazione e comunque solo al termine della partecipazione alle iniziative consortili cui il consorziato abbia aderito, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata.

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti indicati dall'art. 5, prescritti per l'ammissione, o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, dai regolamenti o dalle deliberazioni consortili o da quelle assunte per suo conto

dal consorzio, o che si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 5.4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione ha effetto immediato.

6.3 In caso di recesso o di esclusione il consorziato non avrà diritto alla liquidazione della quota di partecipazione né ad alcun rimborso od indennizzo su contributi versati. Permane, comunque, il diritto del consorzio al pagamento del saldo della quota annua di gestione.

Il consorziato receduto od escluso risponde degli obblighi consortili e di quelli assunti dal consorzio a suo nome prima della data di efficacia della esclusione o del recesso.

6.4 Il consorziato receduto o escluso non avrà diritto di fruire di servizi o di iniziative rispettivamente forniti o portati avanti dal Consorzio e per i propri Soci.

#### 7. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI, CORRISPETTIVI FIDEIUSSIONI

7.1 Il fondo consortile è formato dalle quote di partecipazione versate da ciascun consorziato nonché dai beni acquistati con le quote stesse.

7.2 Per i nuovi consorziati, il contributo iniziale può essere adeguato dal Consiglio direttivo. Il contributo iniziale deve essere versato in unica soluzione al momento dell'ingresso del consorziato.

7.3 Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante il versamento di un contributo annuale stabilito dal Comitato Esecutivo, sulla base del conto preventivo approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Esecutivo, salvo conguaglio a consuntivo. Il contributo annuale potrà essere anche in tutto o in parte commisurato alle utilità percepite dal consorzio per effetto della partecipazione ad iniziative consortili.

7.4 L'Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi dello statuto.

7.5 Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

7.6 Per tutta la durata del consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo.

#### 8. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio direttivo e il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di per il Controllo Analogo.

#### 9. ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun

consorziato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta; nessun consorziato può avere più di due deleghe.

9.2 L'Assemblea, di prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 giorni prima dalla data fissata; l'assemblea può altresì essere convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia, del Presidente della Regione o del Presidente dell'Ente Consorziato o, se specificatamente comunicato, allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal consorziato e che risulti espressamente dal libro dei consorziati), nonché agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi statutari.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto a voto e delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nel presente Statuto.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dallo stesso presidente anche tra i non soci, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.4 L'Assemblea è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio direttivo e il componente dell'Organo di Controllo;
- b) determinare i compensi del Presidente, del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organismo per il Controllo Analogo;
- c) approvare il bilancio annuale;
- d) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- e) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- f) deliberare sull'approvazione e modificazione del regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle modifiche del presente statuto con maggioranza superiore ad un quarto degli aventi diritto al voto in prima convocazione, e superiore un decimo degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. La seconda convocazio-

ne può avvenire anche nello stesso giorno, purché fissata ad ora diversa;

h) assumere le deliberazioni di sua competenza previste dall'art. 13 ter.3 che segue.

#### 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri. Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti. Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, salvo i poteri spettanti all'Assemblea.

10.2 In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, a seguito di tre assenze consecutive, ingiustificate, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione; gli amministratori nominati mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà a rinnovare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso. La decadenza o le dimissioni da Consigliere comportano la contemporanea decadenza o dimissione dal Comitato esecutivo ove costituito.

10.3 I consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno tre volte in un anno.

10.4 Il Consiglio Direttivo è competente a:

- a) predisporre ed approvare la proposta di bilancio e di conto preventivo;
- b) nominare, scegliendo tra i propri componenti, il Presidente e due Vice Presidenti;
- c) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale;
- d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per la disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;
- e) deliberare sulle domande di ammissione o di recesso, e sull'esclusione dei consorziati;
- f) nominare eventualmente il Direttore;
- g) nominare eventualmente un comitato tecnico scientifico, costituito anche da esperti esterni al consiglio, fissandone i compensi ed i rimborsi spese;
- h) individuare singoli consorziati, o loro gruppi, al fine di ottimizzare i risultati anche attraverso la stipula di eventuali distinti contratti di acquisto delle fonti energetiche;
- i) assumere le deliberazioni ed iniziative di sua competenza a norma degli artt. 13.ter.3, 13.quater.5, 13.quinquies.1 che seguono.

10.5 Il Consiglio, al fine di rendere maggiormente snella la gestione, può nominare un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) membri. Al Comitato Esecutivo, possono essere delegate:

- a) la predisposizione della proposta di bilancio annuale e

del conto preventivo del Consorzio da sottoporre al Consiglio Direttivo;

b) la predisposizione della proposta, da sottoporre al Consiglio Direttivo, del contributo annuale da richiedere ai Consorziati;

c) l'effettuazione della gestione ordinaria del consorzio in esecuzione alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo;

d) le delibere sulle domande di ammissione e di recesso;

e) l'individuazione dei singoli consorziati o loro gruppi per le finalità previste dal punto g) dell'articolo 10.4 che precede;

f) la definizione degli eventuali compensi da attribuire a suoi membri per gli speciali incarichi da questi esercitati. Il Comitato Esecutivo, che si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno, sarà composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti. La Presidenza del Comitato Esecutivo spetterà di diritto al Presidente del Consorzio; il Comitato Esecutivo sarà validamente costituito e delibererà a maggioranza dei suoi membri.

Le attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo possono, altresì, essere delegate, da parte del Comitato stesso, al Presidente e/o ad uno più dei membri del Comitato.

10.6 Il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo sono convocati, presso la sede legale ovvero anche in altro luogo purché in Italia, dal Presidente con raccomandata, telegramma telefax o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima della riunione, e delibera con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di urgenza la convocazione deve essere inviata almeno ventiquattro ore prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.7 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-

tere i documenti.

#### 11. PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

11.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Egli è competente a:

- a) nominare avvocati e procuratore nei giudizi attivi e passivi di cui al Consorzio è parte;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo;
- f) vigilare sulla tenuta e la conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

Egli potrà altresì delegare, mediante procura, la firma e la rappresentanza sociale a terzi anche non soci, ma ciò soltanto per singoli atti nonché per gruppi e/o categorie di atti.

11.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente delegato, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dall'assenza o dell'adempimento del Presidente.

#### 12. DIRETTORE

12.1 Il Comitato Esecutivo può nominare un Direttore.

12.2 Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio, dirige tutta l'attività degli uffici e dei servizi consortili. Può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione attribuiti rispettivamente dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.

#### 13. ORGANO DI CONTROLLO

13.1 Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere attivato un Organo di Controllo che potrà anche essere incaricato della revisione contabile.

L'Organo di Controllo sarà costituito da un membro effettivo e da uno supplente scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, e saranno eletti dall'Assemblea.

13.2 Per il funzionamento dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano il Collegio Sindacale delle società per azioni.

#### 13.BIS. IL CONTROLLO ANALOGO

13.bis.1 Il Consorzio è soggetto al Controllo Analogo dei Consorziati e perciò all'influenza determinante di costoro, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; tale controllo viene esercitato in via mediata e con-

giunta dai Consorziati, partecipando all'Organismo per il Controllo Analogico, la cui struttura, meccanismo di nomina dei componenti, competenze e funzionamento sono dettagliati negli artt. 13.ter e 13.quater che seguono, nonché nel Regolamento di Funzionamento dell'Organismo.

#### 13.TER. L'ORGANISMO PER IL CONTROLLO ANALOGO

13.ter.1 L'Organismo per il Controllo Analogico è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici), deciso dall'Assemblea e dureranno in carica tre esercizi.

13.ter.2 L'elezione dei membri dell'Organismo di Controllo Analogico avverrà ad opera dei Consorziati riuniti in Assemblee di Area; il perimetro di ciascun Area corrisponderà al territorio di una o più Regioni e ad ogni Area verranno assegnati un numero di seggi nell'Organismo per il Controllo Analogico in proporzione ai Consorziati presenti nell'Area.

13.ter.3 Il perimetro delle Aree ed il numero dei seggi assegnati a ciascuna Area viene stabilito e potrà essere variato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### 13.QUATER. COMPETENZE DELL'ORGANO PER IL CONTROLLO ANALOGO

13.quater.1 L'Organismo per il Controllo Analogico rende pareri preventivi obbligatori, vincolanti e non, pareri preventivi facoltativi non vincolanti ed inoltre a lui competono specifiche prerogative.

13.quater.2 L'Organismo per il Controllo Analogico rende pareri preventivi obbligatori e vincolanti sulle seguenti materie:

- i. piani o programmi strategici;
- ii. la modifica dell'oggetto sociale e, più in generale, ogni modifica dello Statuto;
- iii. trasferimento della sede sociale o delle sedi secondarie o soppressione di taluna di quest'ultime;
- iv. budget annuali di esercizio e programmi di investimento;
- v. operazioni societarie straordinarie;
- vi. operazioni finanziarie di rilevante entità che impegnino il Consorzio per oltre un quinquennio;
- vii. l'attivazione di nuovi servizi che implicino un impegno economico finanziario di rilevante entità.

13.quater.3 L'Organismo per il Controllo Analogico rende pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti sui bilanci di esercizio.

13.quater.4 L'Organismo per il Controllo Analogico, fuori dai casi di cui ai commi 13.quater.1 e 13.quater.2 che precedono, rende pareri preventivi facoltativi non vincolanti sulle questioni che gli vengono sottoposte.

13.quater.5 L'Organismo per il Controllo Analogico viene chiamato a rendere i pareri sia obbligatori che facoltativi dal Consiglio Direttivo.

13.quater.6 All'Organismo per il Controllo Analogico competono le seguenti prerogative:

i. viene notiziato delle convocazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, gli vengono fatti conoscere gli ordini del giorno nonché le deliberazioni assunte da Assemblea e Consiglio Direttivo;

ii. riceve una relazione annuale dal Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione;

iii. si confronta a sua discrezione con l'Organo di Controllo e con l'Organo di Vigilanza (ove attivati);

iv. può chiedere la revoca di deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo in contrasto con pareri obbligatori vincolanti che abbia reso;

v. può delegare un suo componente a visitare gli uffici del Consorzio prendendo informazioni; le visite dei delegati dell'Organismo per il Controllo Analogico saranno concordate con il Direttore del Consorzio.

#### 13.QUINQUIES. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.quinquies.1 Le disposizioni sul Controllo Analogico (di cui agli artt. 13.bis, 13.ter e 13.quater che precedono) entreranno in vigore dopo che il Consiglio Direttivo abbia adottato il Regolamento per il Funzionamento dell'Organismo per il Controllo Analogico e che, su impulso del Consiglio Direttivo, siano stati eletti i membri dell'Organismo conformemente al disposto dell'art. 13.ter.2 che precede.

#### 14. BILANCIO

14.1 Gli esercizi annuali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni anno solare il Comitato Esecutivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, al controllo del Collegio Sindacale, se nominato, e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati.

14.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere suddiviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

#### 15. SCIoglimento

15.1 Il Consorzio può essere sciolto anche nell'ipotesi in cui il numero dei consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

15.2 Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati secondo le modalità fissate dall'Assemblea.

#### 16. CLAUSOLA ARBITRALE

16.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati ovvero fra i consorziati e il Consorzio, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Collegio Arbitrale, compo-

sto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede il Consorzio. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

16.2 Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede della società e deciderà secondo diritto con il rispetto delle norme, anche procedurali, previste in tema di arbitrato rituale dagli art. 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

16.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi dei consorziati.

F.to Andrea Augusto Tasinato

F.to Claudio Berlini notaio

Copia conforme all'originale e suoi allegati.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Legnago, lì